

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4198

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore WILDE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 AGOSTO 1999

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Quistello

ONOREVOLI SENATORI. - L'ampio dibattito che si è venuto svolgendo nel corso di questi ultimi anni, le numerose proposte di legge presentate nella scorsa legislatura e ripresentate in quella attuale in merito all'apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale denotano un lento ma chiaro cambiamento di opinione rispetto a tale problema. È diventata sempre più utopistica la pretesa di interdire ai cittadini italiani la possibilità di praticare il cosiddetto «gioco d'azzardo»: se non troveranno posto nelle quattro case da gioco autorizzate nel nostro Paese (Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent), ove lo desiderino, potranno recarsi con facilità ancora maggiore di oggi in qualsiasi località all'estero.

Attualmente, solo sul confine austro-sloveno, sono ben undici i casinò operanti e da attendibili fonti risulta che la Slovenia ha presentato un progetto di investimento nel settore per 10 miliardi di dollari.

È inutile ricordare che il gioco d'azzardo clandestino è una delle principali attività della criminalità organizzata quale fonte di finanziamento e strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e comporta gravi rischi per tutti coloro che lo praticano, senza avere alcuna garanzia.

D'altronde, le remore morali che fino ad oggi hanno impedito una liberalizzazione ancora più accentuata del gioco d'azzardo sembrano dover cedere poichè in tutti i modi viene pubblicizzato dai *mass-media* l'accesso al «guadagno facile»; non deve scandalizzare che lo Stato o altre istituzioni pubbliche possano ricavare benefici dal gioco dei cittadini, visto che, da sempre, sono consentiti lotto, lotterie, concorsi a scheda, i cui proventi vengono in gran parte incassati dallo Stato e che tale tendenza ha, con il passare degli anni, subito un'accelerazione

notevole, causando l'autorizzazione di nuove lotterie nazionali.

L'apertura delle frontiere in Europa ha reso ancora più facile lo spostamento di cittadini nel continente ed il movimento di capitali attraverso i confini. Resta, inoltre, da rimarcare che il denaro portato e speso nel casinò oltre confine va ad arricchire e potenziare le località turistiche straniere, con danno evidente dei centri turistici nostrani, che non hanno fonti di approvvigionamento di valuta da tradurre in strutture turistiche. Le zone di tradizione e prestigio turistico si dibattono fra enormi difficoltà; la fuga degli italiani e la diserzione degli stranieri sono risultate in questi ultimi tempi più gravi del previsto.

Il rapporto tra la crescita del turismo internazionale e l'andamento della domanda turistica in Italia risulta inversamente proporzionale: mentre il turismo mondiale risulta il settore economico maggiormente in espansione, l'Italia sta perdendo quota come destinazione dei turisti europei.

In considerazione del fatto che le quattro antiche case da gioco esistenti in Italia complessivamente rendono un utile valutabile in decine di miliardi di lire ed occupano centinaia di dipendenti, con il presente disegno di legge si propone l'apertura della casa da gioco nel comune di Quistello, in provincia di Mantova, intendendo così incentivare turisticamente tale zona.

Va infine sottolineato che, oltre a stimolare i flussi turistici, l'autorizzazione della suddetta casa da gioco consente di reperire risorse che gli enti locali interessati possono destinare ad investimenti in strutture turistiche e di pubblica utilità.

Per questi motivi e per quelli precedentemente elencati si chiede ai colleghi di esaminare ed approvare celermente il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga al disposto di cui agli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, è data la facoltà alla regione Lombardia di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Quistello.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è concessa con decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia, su richiesta del sindaco del comune di Quistello, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.

2. Nella richiesta di cui al comma 1, il sindaco del comune di Quistello deve indicare la struttura da adibire a casa da gioco.

Art. 3.

1. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni atte a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, prevedendo, in particolare, l'assoluto divieto di accesso alla casa da gioco per i minori di anni diciotto;

b) la specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con le *slot-machine*;

c) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

d) le disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;

e) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco per le attività che vi si svolgono.

Art. 4.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Quistello.

2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito direttamente dal comune di Quistello attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico oppure attraverso una società che operi in regime di concessione.

3. Il comune, con successiva deliberazione, deve regolamentare le modalità per la eventuale concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per il relativo appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario e il personale addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate all'articolo 5, comma 1, del canone di concessione, ed i relativi controlli; il potere di revoca della concessione da parte dell'amministrazione comunale, senza obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo quando risulti la mancata ottemperanza, da parte del concessionario, alle condizioni previste nella concessione.

Art. 5.

1. I proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) per l'80 per cento al comune di Quistello, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne:

1) la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate;

2) il 35 per cento allo sviluppo ed alla incentivazione di attività economiche, quali l'agricoltura, l'artigianato, il commercio e l'industria;

3) il residuo a discrezione del comune stesso;

b) il 10 per cento alla provincia di Mantova con l'obbligo di destinare il relativo importo alle attività promozionali turistiche nel proprio territorio;

c) il 10 per cento alla regione Lombardia con l'obbligo di destinarne l'importo alle attività promozionali turistiche nel proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 è effettuato dal comune di Quistello, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

Art. 6.

1. Il presidente della giunta della regione Lombardia, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 5, nonchè in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale pubblica, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

Art. 7.

1. Alla casa da gioco di Quistello di cui all'articolo 1 si applica la disposizione di cui all'articolo 6, n. 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

